



Tuscania, 10/06/2015

Al Sindaco di Tuscania
Fabio Bartolacci

Alla Giunta Comunale

INTERROGAZIONE

OGGETTO: PROBLEMATICHE INERENTI IL CIMITERO COMUNALE

Il sottoscritto Consigliere Comunale Fabio Rossi, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Tuscania

VISTO

D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 (Regolamento polizia mortuaria);

T.U. Leggi Sanitarie 27/07/1934;

Consiglio di Stato, sez.V, 11 ottobre 2002, n° 5505

D.P.R. 21.10.1975 N°803

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 62 del 16.12.2013 e modificato con deliberazione di C.C. n° 29 del 07.08.2014

PREMESSO CHE

Diversi nostri concittadini hanno ricevuto lettera di **“rinnovo concessioni loculi cimiteriali”** nella quale venivano informati che *la concessione del loculo cimiteriale in cui era stata tumulata la salma di un citato parente, era venuta a naturale scadenza. S’invitavano gli stessi, pertanto, qualora fossero stati intenzionati a rinnovare per un ulteriore decennio o ventennio a comunicarlo entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione del presente avviso, restituendo debitamente compilata la richiesta allegata alla lettera sopra citata insieme ad una marca da bollo di € 16,00, all’ufficio del Comune di Tuscania.* Si avvertiva altresì, che, in mancanza della comunicazione di cui trattasi, entro i termini assegnati sarebbe stata considerata come rinunciataria al rinnovo della concessione del loculo e pertanto **il Comune al fine di riacquisirne la disponibilità, avrebbe proceduto ad effettuare, senza indugio, alle operazioni di esumazione della salma con trasferimento dei resti nell’ossario comune del cimitero, ovvero, nel caso di non completa mineralizzazione, alle operazioni di inumazione della stessa nel campo comune.**



Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale;

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio;

Presso gli uffici Comunali del servizio Cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli Uffici Comunali del servizio cimiteriale:

- orario di chiusura ed apertura del Cimitero;*
- copia del regolamento;*
- elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;*
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso una procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della L.7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni;*

Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale oppure con forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.113 e 114 D.lgs.267/2000;

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità di servizio nell'arco temporale di almeno vent'anni. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;*
- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;*
- c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;*
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;*
- e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;*



Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto;

Nel caso si verificano danni strutturali causati da eventi eccezionali, che richiedano interventi straordinari, il ripristino verrà effettuato a carico del Comune. Qualora si accerti una responsabilità del concessionario, lo stesso è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla messa in pristino entro 4 (quattro) mesi, pena la revoca della concessione;

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento comunale il responsabile del servizio curerà:

- *La raccolta di tutte le concessioni in atto;*
- *La elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro – scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali",*

Tutte le concessioni non perfezionate con apposito atto (delibera o determina di concessione, contratto), verranno regolarizzate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento comunale;

Come da sentenza del Consiglio di Stato sez.V, 11 ottobre 2002, n° 5505: *"il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua di cui all'art.93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n° 803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art.92 del D.P.R. 10.09.1990 N° 285)"* precisa che **"le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione"**. La sentenza precisa altresì, specificando ulteriormente la casistica: **"con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n° 803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono decorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca.**

CONSIDERATO CHE

- La **concessione** cimiteriale cui erano titolari diversi nostri concittadini era **perenne**;
- Alcune di queste concessioni non avevano nemmeno superato i 50 anni dall'ultima tumulazione, così come previsto dalla legge;
- Non sussiste una **grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno ed è altresì possibile provvedere tempestivamente alle richieste di tumulazione**;
- Non è stata prodotta ai cittadini documentazione comprovante la scadenza delle concessioni dei loculi;
- Non è stata giustificata la revoca delle concessioni perenni, come invece previsto dalle norme richiamate



APPURATO CHE

I cittadini interessati sono stati costretti a recarsi con urgenza presso gli uffici Comunali **entro e non oltre i 10 giorni dalla data di ricezione** della lettera,

Alcuni cittadini non risiedono neppure a Toscana, e entro 10 giorni magari anche con problemi di salute, si sono dovuti recare presso gli uffici comunali, vista la minaccia che: ***in mancanza della comunicazione di cui trattasi entro i termini assegnati sarebbero stati considerati come rinunciatari al rinnovo della concessione del loculo e pertanto il Comune, al fine di riacquisirne la disponibilità, procederà ad effettuare, senza indugio, in conformità alle disposizioni legislative dettate in materia di polizia mortuaria ed a quelle del Regolamento comunale di polizia mortuaria, le operazioni di esumazione della salma con trasferimento dei resti nell'ossario comune del cimitero, ovvero, nel caso di non completa mineralizzazione, alle operazioni di inumazione della stessa nel campo comune.***

Tali comunicazioni hanno creato grande malcontento tra i cittadini interessati

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

- Quali sono gli interventi che si vogliono mettere in atto per adempiere alla vigilanza e custodia così come previsto dall'art.23 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi della polizia mortuaria;
- Quali sono i dati emersi dal censimento previsto dall'art.72 del Regolamento citato;
- Dove viene conservata e a cura di chi viene aggiornata la documentazione prevista dall'art.52 D.P.R. 10.09.1990 n° 285 e art.6 del Regolamento Comunale;
- Se le strutture previste dagli artt.64 e 65 del D.P.R. 285/90 sono idonee e rispondenti ai requisiti di legge;
- Se le necessarie opere di manutenzione straordinaria previste o già in atto rientrano nel piano regolatore cimiteriale di cui all'art.54 D.P.R. 285/90;
- Alla luce delle notifiche inviate dal Comune sul rinnovo concessioni dei loculi cimiteriali, quanti sono i posti occupati, quanti in scadenza distinti per tipologia di concessione, quanti liberi;
- A che data risale l'ultimo Piano Regolatore Cimiteriale;
- Sulla base di quali elementi sono state avviate le operazioni e le richieste inviate ai cittadini.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta e che la suddetta sia iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

F.to Fabio Rossi
Consigliere Comunale M5S